

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALFABETI" - SCUOLA POPOLARE PER STRANIERI- ODV

Definizione, scopo, finalità e attività.

Art. 1 - Definizione

L'Associazione "Alfabeti" - Scuola popolare per stranieri – ODV (Organizzazione Di Volontariato) costituita in Milano è un centro di apprendimento, di confronto e di vita associativa libero, democratico, autogestito, internazionalista.

L'Associazione si rivolge agli immigrati che vivono a Milano e provincia, è senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La sede legale dell'Associazione è posta presso il Circolo di Rifondazione Comunista "Antonio Gramsci" in Piazza Selinunte 11, Milano.

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglierà seguendo le modalità indicate all'Art. 30 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopo e finalità.

Scopo dell'Associazione è la promozione di attività culturali, informative, formative, di aggregazione, di accoglienza, sportive, ricreative nonché di servizi rivolti agli stranieri che vivono, stabilmente o temporaneamente, a Milano e dintorni, e che sono in condizioni di svantaggio sociale e culturale.

L'Associazione intende fornire, in particolar modo attraverso l'insegnamento, gli strumenti linguistici e culturali per permettere agli stranieri di vivere liberamente in Italia che è il luogo dove, per scelta o per necessità, sono immigrati.

L'Associazione si prefigge di contrastare il razzismo, promuovendo la reciproca conoscenza tra persone e culture di diverse provenienze e combattendo pregiudizi e ignoranza. Lo strumento principale viene individuato nella conoscenza e nell'uso della lingua italiana che permette, oltre che l'incontro tra cittadini di diverse nazionalità, la lotta allo sfruttamento, all'emarginazione, all'isolamento e alla discriminazione nei confronti degli stranieri.

L'Associazione pone quindi le basi per la conoscenza e il rispetto reciproci e per la solidarietà tra persone di diverse provenienze, nella convinzione che siamo tutti cittadini del mondo e che le migrazioni, effetto dello sfruttamento dei paesi più poveri da parte dei paesi più ricchi, siano anche un diritto e un'opportunità di progresso sociale e culturale per tutti.

L'Associazione si propone inoltre di collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni al fine di favorire l'accesso ai servizi e la loro fruizione da parte degli stranieri, mirando a rendere effettivo il pieno godimento dei diritti all'istruzione, alla salute, al lavoro e di tutti gli altri diritti sanciti dalla Carta Costituzionale italiana, dalla Carta dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e dal Manifesto dei Diritti dell'Infanzia dell'UNICEF.

Art. 3 – Attività.

Le attività di interesse generale sono riconducibili alla lettera i) art. 5 del D. Lgs. 7 luglio 2017 n.117 "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale", incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" di cui al medesimo art.5.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione perseguirà esclusivamente le finalità di solidarietà sociali indicate, senza svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I Soci.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dall'appartenenza politica, la religione, il sesso, la cittadinanza, la nazionalità, la professione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

I soci/volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, non avendo diritto ad alcun compenso per l'attività prestata e per le cariche ricoperte, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione e dalla legge.

Art. 5

Gli aspiranti soci presentano domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente alla dichiarazione di accettare lo Statuto e di attenersi ad esso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi e previo il pagamento della quota sociale, la qualifica di socio diverrà effettiva ed il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro dei soci; trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della domanda, vale la regola del silenzio-assenso. È fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- . frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione medesima;
- . riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- . esaminare i libri sociali e prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- . ad eleggere e ad essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 7

Il socio è tenuto al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un comportamento corretto all'interno dei locali dell'Associazione e al pagamento di una quota sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- . decesso;

- . mancato pagamento della quota sociale;
- . espulsione;
- . dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per uno dei seguenti motivi:

. l'inosservanza alle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti e/o delle deliberazioni degli organi sociali;

. la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

. l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone gli scopi e lo sviluppo;

. l'appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, di documenti o di altra proprietà dell'Associazione;

. l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto.

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- . beni mobili e immobili;
- . contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- . fondo di riserva.

Art. 12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovati necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative dell'Associazione e per nuovi impianti o attrezzature.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Assemblea.

Art. 14

Spettano all'organo assembleare tutte le competenze elencate nell'art. 25 c.1 del D. Lgs. n.117/2017.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data della convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

Art. 15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art. 30.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Aprile. Essa:

- . approva il rendiconto finanziario;
- . approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- . elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci per il Consiglio Direttivo e anche tra i non soci per il Collegio dei sindaci revisori, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni;
- . delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

Organismi direttivi

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni.

È composto da un minimo di cinque membri soci dell'Associazione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- . il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
- . il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- . il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- . convocare l'Assemblea ordinaria;
- . stabilire le quote associative;
- . eseguire le delibere dell'assemblea;
- . formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e dal relativo documento economico di previsione;
- . predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- . gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87 del D. Lgs.n.117/2017;
- . documentare nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
- . deliberare circa l'ammissione dei soci;
- . deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- . stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- . curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- . decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervengano la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche solo da un consigliere. La parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro, a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in due quinti dei componenti originari; oltre tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decade per revoca del mandato da parte dell'Assemblea per gravi motivi.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da uno a tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea. Esso:

- . ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- . esamina il rendiconto allegando apposita relazione;
- . relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- . resta in carica due anni;
- . si riunisce almeno una volta all'anno, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 28

I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di Consigliere e di Sindaco revisore sono incompatibili tra loro.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'Assemblea valida alla presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e da almeno i quattro quinti dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora



attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017

Disposizioni finali.

Art. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.